

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 1756**

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MANFREDI, MURINEDDU, ASCIUTTI, BASILE, CANTONI, CARRARA, CHIRILLI, CICCANTI, CIRAMI, COLLINO, CONSOLO, COSTA, DEMASI, FALCIER, GIRFATTI, GRECO, GUASTI, GUBETTI, IZZO, MAFFIOLI, MARANO, MEDURI, MINARDO, MONCADA LO GIUDICE di MONFORTE, NOVI, OGNIBENE, PALOMBO, PERUZZOTTI, RIZZI, SALINI, SALZANO, SAMBIN, SCOTTI, TOMASSINI, TREMATERRA, VICINI, GRILLO, BOBBIO Luigi, VILLONE, CONTESTABILE, MASSUCCO e CALLEGARO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 OTTOBRE 2002

---

Principi e criteri generali per uniformare, sul territorio nazionale, la normativa concernente la pesca sportiva e per tutelare l’ecosistema delle acque interne

---

ONOREVOLI SENATORI. - La pesca sportiva in acque interne conta attualmente oltre un milione di praticanti e rappresenta uno dei maggiori settori ricreativi del nostro Paese. Attualmente essa è regolata a livello nazionale dal testo unico delle leggi sulla pesca di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.

A seguito del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che attribuisce alle regioni le funzioni amministrative in materia di pesca, le stesse con tempi e modalità diverse si sono dotate di leggi specifiche, che spesso sono in contrasto anche tra regioni limitrofe o, addirittura, sulle opposte sponde di corsi d'acqua che ne determinano il confine.

Il disagio per i pescatori è evidente. Accade, infatti, sempre più spesso di incorrere in sanzioni anche pesanti per comportamenti o tecniche perfettamente legittimi nelle acque di casa, ma considerati fuorilegge oltre i confini regionali. È pur vero che la legge non ammette ignoranza e che chi si reca in casa d'altri deve adeguarsi agli usi del paese che lo ospita ma è pur altrettanto legittimo il desiderio d'avere leggi chiare, non vessatorie e facilmente comprensibili.

Il problema però non si esaurisce nella difformità legislativa tra le regioni, ma ha altri aspetti, tra i quali appare principale la necessità di adeguare le norme sulla pesca: nei settantuno anni intercorsi dall'emanazione del regio decreto molte cose sono cambiate, soprattutto il rapporto tra i pescatori e l'ambiente.

Il pescatore non è più il predatore che preleva indiscriminatamente la fauna ittica, ma colui che, attraverso l'associazionismo che lo rappresenta, si rapporta con l'ecosistema

dei nostri corsi d'acqua in modo costruttivo e propositivo. La figura del pescatore moderno non è più quella di soggetto passivo che subisce le scelte che altri proditoriamente impongono (si ricordino i prelievi d'acqua, gli sbarramenti, le derivazioni eccetera), ma di persona attiva, partecipe al miglioramento dell'ambiente in cui svolge il proprio sport. I pescatori chiedono alle loro associazioni di farsi carico di una rappresentatività che li tuteli e che soprattutto tuteli l'ecosistema dei corsi d'acqua e dei laghi italiani.

È evidente quindi che si rende necessaria l'emanazione di una legge nazionale che, disciplinando la pesca sportiva e ponendosi come obiettivo la tutela della fauna ittica e la difesa dell'ambiente, assegni all'associazionismo piscatorio un ruolo di primo piano nella gestione dei corsi d'acqua.

È dunque questo un disegno di legge che, nel rispetto della Costituzione, si limita ad enunciare pochi principi fondamentali, al fine di disciplinare l'elaborazione delle norme in materia di pesca, fissando criteri generali, pur riconoscendo alle regioni e province la facoltà di legiferare in materia, in considerazione delle esigenze territoriali specifiche, tempi e modalità di pesca, misure minime eccetera.

In questo disegno di legge assumono rilievo il principio di sussidiarietà ed il principio d'efficienza ed economia, principi cardini che devono ispirare la pubblica amministrazione nel suo operato, se necessario, portando alla soppressione di quelle funzioni e di quei compiti, che da essa svolti, siano ritenuti superflui, nel caso in questione lasciando gestire la pesca nelle acque pubbliche alle associazioni alieutiche, che essendo, per loro natura, monotematiche e senza lu-

cro, possono fornire un servizio a basso costo con un notevole risparmio per gli enti pubblici.

Altro principio fondamentale, che ispira il presente disegno di legge, è la tutela della fauna ittica, che sicuramente passa attraverso una gestione razionale di tutti gli interventi che si eseguono lungo i nostri corsi d'acqua (sbarramenti, derivazioni, campi gara, ripopolamenti, eccetera).

Uno strumento gestionale, che riveste un'importanza rilevante per un sano e corretto utilizzo dei corsi d'acqua, è la carta ittica ed è per questo che il disegno di legge prevede in maniera chiara ed univoca l'obbligo per le regioni di munirsi di carte ittiche.

Il provvedimento prevede, inoltre, l'istituzione del Comitato tecnico nazionale per la pesca in acque interne, composto dai rappresentanti del Ministero delle politiche agricole e forestali, delle associazioni dei pescatori, delle regioni, dell'Associazione italiana ittio-

logi acque dolci e delle associazioni ambientaliste. Il ruolo di questo Comitato non è puramente formale ma sostanziale. Esso si pone come momento propositivo nei confronti delle regioni e, comunque, con potere di emettere parere vincolante nel caso dell'esame d'argomenti a carattere interregionale.

In fine è stato introdotto anche il concetto che riconosce la pesca quale sport educativo e formativo dei giovani e ribadisce l'alto contenuto sociale dell'attività.

L'approvazione di questo disegno di legge porterà nel mondo dei pescatori sportivi quello sviluppo, atto a migliorare sia la pratica di questo sport sia la ripresa economica del settore produttivo ad esso legato, considerando che le migliori aziende produttrici a livello europeo sono quelle italiane, senza tralasciare la possibilità di recuperare quella parte di capitali derivanti dall'aspetto turistico della pesca indirizzati oggi verso Paesi più attenti alla qualità ed alla quantità dell'acqua.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

#### *(Finalità e principi generali)*

1. La presente legge quadro stabilisce i principi e i criteri generali per uniformare, su tutto il territorio nazionale, la normativa delle regioni e delle province autonome concernente la pesca sportiva e per tutelare l'ecosistema delle acque interne, di cui al comma 3.

2. Costituisce esercizio di pesca ogni atto diretto alla cattura della fauna, di cui al comma 4, nei modi e con l'impiego di mezzi, attrezzi e di tecniche previsti dalle leggi regionali di disciplina della materia.

3. Ai fini della presente legge, sono considerate interne le acque dei laghi, degli stagni, dei fiumi e d'ogni altro corso d'acqua naturale o salmastra compreso entro la linea congiungente i punti più foranei delle foci e degli altri sbocchi al mare.

4. La fauna ittica, i crostacei, i molluschi, i ciclostomi e tutte le specie acquatiche o anfibiae viventi, stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nelle acque interne del territorio nazionale, costituiscono patrimonio indisponibile delle regioni.

5. Il pescato appartiene a chi lo ha legittimamente catturato nei limiti consentiti dalle leggi vigenti.

### Art. 2.

#### *(Licenza di pesca)*

1. Per l'esercizio della pesca sono necessari la licenza di pesca, rilasciata dalla regione competente, ed il versamento delle tasse annuali di concessione. La licenza ha

durata illimitata ed è valida su tutto il territorio nazionale.

2. Le licenze di pesca sono:

a) di tipo A, riservata all'esercizio della pesca professionale con tutti gli attrezzi consentiti, rilasciata unicamente ai pescatori che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, i quali, entro tre mesi dal rilascio della licenza, pena il ritiro della stessa, sono tenuti a fornire prova dell'avvenuta iscrizione negli elenchi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, e successive modificazioni;

b) di tipo B, per l'uso della canna con più ami con o senza mulinello e per la bilancia non superiore a metri 1,50 per lato, esercitata senza fini commerciali o di lucro;

c) di tipo C, riservata agli stranieri in soggiorno nel territorio della regione, per uso degli attrezzi previsti dalla licenza di tipo B.

3. Per coloro che non hanno raggiunto il sedicesimo anno d'età non è richiesto il possesso della licenza di pesca, purché essi esercitino la pesca con una sola canna, anche munita di mulinello.

### Art. 3.

#### *(Competenze)*

1. In armonia con i principi di cui all'articolo 1, le regioni emanano norme in materia di gestione delle acque e di pesca nelle acque interne, disciplinando l'esercizio delle attività, al fine di assicurare la conservazione e l'incremento della flora, della fauna acquatica e dei relativi ambienti, nonché la valorizzazione dell'acquicoltura, per quanto riguarda, in particolare:

a) le attribuzioni delle amministrazioni locali e d'altri enti;

b) i limiti di cattura delle specie della fauna acquatica, relativi alle dimensioni, quantità e qualità;

c) i periodi di divieto dell'esercizio della pesca, per determinate specie, con indicazione dei corsi o specchi d'acqua interessati al divieto;

d) le fasce orarie di pesca;

e) gli attrezzi, le tecniche e modalità di pesca e relative norme di comportamento nell'esercizio della pesca;

f) l'ammontare delle tasse di concessione relative ai diversi tipi di licenza, di cui all'articolo 2;

g) l'affidamento della gestione della pesca in corsi d'acqua di particolare pregio e di compiti di sorveglianza, ripopolamento e promozione dell'attività di pesca, ad associazioni di pescatori, di cui all'articolo 4;

h) le sanzioni amministrative da applicare per la contravvenzione delle norme sulla pesca nelle acque interne.

2. Le regioni possono avvalersi della collaborazione degli istituti di ricerca nazionali e regionali, delle associazioni di pescatori sportivi e delle associazioni naturalistiche e protezionistiche operanti sul territorio.

3. Sono fatte salve le norme approvate dalle regioni e dalle province autonome, secondo le disposizioni costituzionali.

4. Le regioni provvedono alla classificazione delle acque interne, tenendo conto delle caratteristiche chimico-fisiche e biogenetiche delle medesime, anche con riferimento alla direttiva CEE 659/78 del Consiglio, del 18 luglio 1978, e redigono, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le carte ittiche di primo e secondo livello o di bacino, avvalendosi eventualmente anche delle associazioni di cui all'articolo 4.

#### Art. 4.

##### *(Associazioni nazionali dei pescatori)*

1. Le associazioni nazionali dei pescatori, istituite con atto pubblico, possono essere ri-

conosciute, ai sensi della presente legge, se soddisfano i seguenti requisiti:

- a) promuovere ed organizzare attività alieutiche e di salvaguardia della natura;
- b) non perseguire fini di lucro;
- c) prevedere la volontarietà dell'adesione e la possibilità di recesso da parte degli associati;
- d) avere un ordinamento statutario che preveda l'elettività delle cariche sociali;
- e) avere un'organizzazione a carattere nazionale con organi periferici;
- f) avere continuità e rilevanza esterna.

2. Le associazioni, di cui al comma 1, sono riconosciute con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, previa specifica istanza da parte delle associazioni interessate, che deve pervenire al Ministero stesso, corredata dalla documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti, che sono annualmente verificati dal medesimo Ministero con modalità da esso definite.

#### Art. 5.

##### *(Importazione di specie ittiche vive)*

1. Le specie ittiche vive, purché corrispondenti alle specie già presenti nelle acque interne nazionali, possono essere importate, previo accertamento sanitario, al solo scopo di ripopolamento e allevamento.

2. L'importazione è consentita per la riproduzione di specie ittiche diverse da quelle autoctone, sentito il parere del Comitato tecnico nazionale di cui all'articolo 6, previa autorizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali, dopo apposita sperimentazione nei centri ittiogenici per pesci d'acqua dolce e nei centri idrobiologici per i pesci d'acqua salmastra, al fine di valutarne l'adattabilità.

## Art. 6.

*(Comitato tecnico nazionale  
per la pesca in acque interne)*

1. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali è istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato tecnico nazionale per la pesca in acque interne, di seguito denominato «Comitato», con compiti consultivi in ordine ai calendari di pesca su aree internazionali omogenee ed in ordine all'adeguamento della legislazione nazionale alle norme comunitarie ed alle convenzioni internazionali in materia di protezione della natura, dell'ittiofauna e dell'esercizio della pesca.

2. Al Comitato sono conferiti compiti di promozione di studi e ricerche a livello nazionali per valutare il patrimonio ittico nelle acque interne.

3. Il Comitato è istituito con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali ed è composto di:

- a) un rappresentante del Ministero;
- b) un rappresentante per ognuna delle associazioni nazionali dei pescatori riconosciute ai sensi dell'articolo 4;
- c) due rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- d) un rappresentante dell'Associazione italiana ittiologi acque dolci;
- e) un rappresentante delle associazioni naturalistiche;
- f) un rappresentante del CNR.

4. Il Comitato è presieduto dal rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali.



## Art. 7.

*(Vigilanza)*

1. La vigilanza sull'applicazione delle norme e sulla pesca nelle acque interne è affidata agli agenti e ai guardapesca, dipendenti dagli enti delegati dalla regione o provincia autonoma, e alle guardie volontarie delle associazioni piscatorie riconosciute alle quali è conferita la qualifica di guardia giurata ai sensi delle norme di pubblica sicurezza, nonché agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, dell'Arma dei carabinieri, alle guardie dei parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali e, ove esistenti, alle guardie campestri.

## Art. 8.

*(Abrogazioni)*

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 1, 22-ter, 30, 47 e 53 della legge 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni.

## Art. 9.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.





